

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . .	5, 6, 7
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261)	3	Proposta di legge (Rinvio):	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 8	ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (716-B)	8
BINELLI GIAN CARLO	3, 6, 7	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	8
BRUNI FRANCESCO	7		
MARTINO GUIDO	4, 6		
ZAMBON BRUNO	4		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (2261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri ».

Comunico che il ministro per i rapporti con il Parlamento Oscar Mammi mi ha indirizzato la seguente lettera, che reca la data del 2 luglio 1985:

« Caro Campagnoli, come sai pende da tempo presso la Commissione da te presieduta il disegno di legge AC n. 2261 (recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, sulla produzione e la commercializzazione degli agri) presentato dal Governo al fine di scongiurare l'eventualità, mai finora verificatasi, di una doppia condanna per la medesima infrazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Ora l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che nell'udienza del 12 giugno 1985, si è svolta dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la trattazione della causa promossa dalla Commis-

sione CEE relativa alla riserva di denominazione "aceto" al solo aceto di vino e che nel corso dell'udienza l'avvocato generale della Comunità ha pronunciato le sue conclusioni favorevoli al ricorso della Commissione. L'Avvocatura generale ha altresì comunicato che la Corte si è riservata di fissare una nuova udienza per la pubblicazione della sentenza e che fino a tale data sarebbe processualmente possibile ottenere un abbandono del ricorso da parte della Commissione, qualora fosse approvata una modifica della vigente legge 2 agosto 1982, n. 527, nella parte in cui nega agli aceti non di vino l'uso della denominazione di aceto.

Poiché tale innovazione è contemplata dal disegno di legge AC n. 2261, segnalo alla tua attenzione l'opportunità di un sollecito inserimento del citato disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione al fine di esperire un ulteriore tentativo volto ad evitare una seconda condanna della Corte di giustizia dopo quella del dicembre 1981.

Con i più cordiali saluti. Oscar Mammi ».

Poiché l'onorevole Mongiello mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, lo sostituirò io stesso nelle funzioni di relatore.

GIAN CARLO BINELLI. Il rinvio della discussione di questo provvedimento fu deciso certamente per attendere un eventuale pronunciamento della Corte di giustizia della CEE, ma anche — e soprattutto — per verificare la possibilità di adottare una formulazione diversa del testo in discussione, che accogliesse le preoccupazioni da più parti manifestate.

Se, dunque, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avesse ben inteso il senso di tali preoccupazioni, avrebbe appro-

fittato del lungo lasso di tempo trascorso dalla data del precedente rinvio a quella odierna per porre allo studio ipotesi di soluzioni diverse da quella contenuta nel disegno di legge n. 2261. Mi pare che tutto questo non sia stato fatto e che si ritorni in Commissione praticamente con il medesimo testo.

Quindi, prima di tutto debbo lamentare il fatto che nessuna iniziativa sia stata presa dal Governo per verificare se erano possibili ed ipotizzabili soluzioni diverse, che comunque attutissero, almeno in parte, gli effetti negativi che il provvedimento avrà sulla produzione dell'aceto di vino.

Non sono state prese iniziative, né formalmente, né informalmente, e ci troviamo al punto di partenza. Ci rendiamo tutti ben conto che esiste un problema comunitario e la possibilità di una seconda condanna da parte dell'Alta corte; esiste, tuttavia, una questione che riguarda la produzione dell'aceto di vino, che ha alle spalle una tradizione, una storia, un valore commerciale ed economico che, in qualche modo, dobbiamo tentare di difendere.

Il gruppo comunista è assolutamente contrario all'attuale formulazione del testo (voglio ribadirlo) ed ha già sollevato tali questioni in una precedente seduta della Commissione, esprimendo anche pesanti giudizi sulle responsabilità del Governo italiano. Non si può continuare a pensare che esista una CEE fantomatica, al di sopra delle parti; tutto ciò che accade deriva dal fatto che qualcuno accetta le decisioni adottate a livello comunitario. In questo caso, è il Governo italiano, il quale, dopo averle accettate, non promuove alcuno sforzo serio per tentare, quanto meno, di attutirne gli effetti.

Per tutte queste ragioni il gruppo comunista esprimerà voto contrario sul provvedimento in esame, ed è il Governo che se ne dovrà assumere tutta la responsabilità.

GUIDO MARTINO. Vorrei innanzitutto ricordare, a me stesso più che agli altri, ciò che dovrebbe essere un tema posto alle spalle, come sfondo, della nostra azio-

ne politica, in ogni sede ed in particolare in questa sede, la più pertinente, cioè il concetto del *pacta sunt servanda*.

Per quanto riguarda la tematica europea, ho già avuto modo, in altre occasioni, di esprimermi. Debbo sottolineare, come pure ha fatto il ministro Mammì, che necessariamente ciò che è direttiva comunitaria è ormai entrata nella fase operativa; l'Italia non può sottrarsi a quanto deliberato nella sede CEE. È necessaria, inoltre, una più precisa, più informata e più operativa presenza nella Comunità, affinché la normativa che nasce in quella sede non disattenda le problematiche agricole del nostro paese e la tutela delle stesse.

Non mi sembra però — debbo sottolinearlo con chiarezza — che bizantinismi o levantinismi giuridici possano risolvere il problema *a posteriori*. In questa Commissione, non sono comunque stati evocati da alcuno. Mi sembra, quindi, che non vi sia possibilità di discutere una soluzione diversa da quella che il dettato comunitario ci impone; e ci impone per regola democratica, perché in quella sede, a maggioranza, è passato un dettato normativo che va accettato dal nostro paese. È prima della formulazione del medesimo che l'intervento puntuale, preciso e propedeutico deve salvarci da tali problemi, che poi ricadono su di noi.

Dunque, mi sembra che l'accettazione comunitaria non possa che essere completa e che quanto predisposto dal Governo non possa elaborare delle formule giuridiche che certamente, ancora una volta, darebbero di noi, nel dettato e nella comune presenza europea, l'immagine dell'avvocato « azzecagarbugli ».

Per questi motivi sono favorevole al testo presentato dal Governo.

BRUNO ZAMBON. Non posso che ribadire alcune perplessità, già per altro espresse precedentemente. Tali perplessità derivano da una situazione di fatto; abbiamo già esaminato questo problema durante l'iter del testo di legge n. 527, approvato il 2 agosto 1982, richiamato dalla Corte di giustizia della Comunità.

Occorre tener conto della tradizione e del valore commerciale della produzione dell'aceto; capisco che le normative comunitarie devono essere tenute in considerazione, però è anche fuor di dubbio che questo non può avvenire sempre e continuamente a danno di situazioni che non si sono create dall'oggi al domani, ma che hanno alle spalle una tradizione non indifferente.

Ora, partendo da tale situazione di fatto e prendendo atto dei problemi che sono stati più volte sollevati relativamente alla questione, chiedo al Governo se non sia possibile trovare delle soluzioni diverse.

Non so quanto si operi per tutelare i nostri interessi; l'articolo 30 del Trattato ha certo il suo valore, però non credo che il problema degli agri sia di poco conto, anche perché vi è un forte rischio di speculazioni nei confronti di un prodotto molto importante per il nostro paese. Partendo da queste considerazioni, pur comprendendo le difficoltà che il Governo si trova ad affrontare, ritengo che la questione debba essere posta di nuovo in discussione a livello comunitario.

Non è possibile accettare una normativa che non tenga conto di un dato reale come quello che si riferisce alla tipicità di un prodotto e che, tuttavia, è stata sostenuta dal Parlamento e ribadita nella legge n. 527 del 1982. Infatti, non solo vi è una antica tradizione nella produzione dell'aceto nel nostro paese, ma vi è anche un notevole interesse commerciale dei nostri produttori. Ed entrambi possono essere tutelati partendo dalla constatazione di una situazione di fatto; diversamente, si corre il rischio di subire ulteriori disagi (poiché, nel corso di questi ultimi anni, la nostra agricoltura non ha ricevuto grosse soddisfazioni in sede comunitaria).

Non dobbiamo, dunque, dimostrare debolezza anche per quanto concerne la soluzione di questo problema.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ricordare che il rinvio di questa di-

scussione fu deciso da codesta Commissione in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Oggi, siamo di fronte all'eventualità di una seconda condanna per la medesima infrazione, che porrà il Governo italiano, lo Stato italiano in una situazione di grave difficoltà. Infatti, già il 9 dicembre 1981 la Corte di giustizia della CEE emise sentenza di condanna. Successivamente, fu approvata la legge n. 527 del 1982, che però non fu ritenuta conforme alla decisione assunta in sede comunitaria e fornì lo spunto per l'apertura di un nuovo procedimento.

Dunque, non possiamo non approvare il disegno di legge in discussione se vogliamo evitare una nuova condanna per inadempienza di giudicato a carico dell'Italia.

Ricordo che nell'udienza del 12 giugno 1985 presso la Corte di giustizia della CEE si è svolta la trattazione orale della causa in oggetto, con esito favorevole all'accoglimento del ricorso della Commissione. Pertanto, a nome del Governo, auspico una rapida approvazione del disegno di legge n. 2261.

PRESIDENTE. Dichiaro di condividere in gran parte le considerazioni svolte dai colleghi finora intervenuti. Del resto, è del tutto evidente che una seconda sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia della CEE danneggerebbe notevolmente l'economia del settore.

Pensavo che il Governo, durante la pausa conclusasi oggi, sarebbe riuscito, con un « volo » di fantasia, ad escogitare un modo per vincere questa battaglia in sede comunitaria attraverso l'adozione di una formulazione che salvaguardasse il nostro aceto di vino dagli effetti di una normativa comunitaria che tende ad una sorta di appiattimento delle regole della produzione e della denominazione degli agri.

Propongo, dunque, un ulteriore brevissimo rinvio della discussione ed invito il Governo a trovare, nelle more dell'emanazione della sentenza da parte della Corte di giustizia della CEE, una

formulazione del testo in esame che, da un lato, ottemperi alla normativa comunitaria e, dall'altro, tuteli la tipicità dell'aceto di vino italiano che, in determinate zone del nostro paese, costituisce un patrimonio produttivo di grande importanza.

Se il Governo non riuscirà, entro una settimana, a trovare una tale formulazione del testo in esame, la Commissione procederà comunque all'esame degli articoli ed alla votazione finale del disegno di legge.

GUIDO MARTINO. Nel dare atto al presidente ed agli onorevoli colleghi di quanta sofferenza vi sia su questo problema, desidero sottolineare ancora una volta il fatto che proprio in questa sede — che è sede legislativa e perciò operativa — non sia stata avanzata, finora, alcuna proposta di soluzione e sia stata espressa, invece, una condanna del Governo per non avere previsto, nella sede opportuna, alcuna possibilità di intervento operativo. Si chiede, ora, al Governo di trovare un *escamotage*; ma non gli si suggerisce alcuna soluzione reale perché il provvedimento esca da quest'aula, bocciato o no.

Credo sia questa la sede in cui avanzare qualche proposta significativa, dalla quale scaturisca qualcosa di propositivo ed attuativo, che non sia solo pausa di riflessione. La pausa di riflessione è comunque un atto di ragione e può portare a qualcosa che non sia solo atto di levantinismo italiano di fronte alla CEE, ma atto concreto per salvare la nostra produzione di aceto di vino e, nello stesso tempo, atto di ossequio verso quelle normative che l'Italia, democraticamente, accetta in sede europea.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Occorre tener conto dei tempi tecnici necessari al Governo; possiamo fare tutti gli sforzi di fantasia che vogliamo, ma di fronte ad una sentenza dell'Alta corte non possiamo che riproporre un provvedimento che recepisca la normativa comunitaria. Non è possibile, nell'arco di una settimana, elab-

borare un nuovo testo, sottoporlo all'approvazione del Consiglio dei ministri, presentarlo al Parlamento e discuterlo.

PRESIDENTE. Il Governo ha comunque la facoltà di presentare emendamenti al testo originario.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A questo punto, si potrebbe accettare la proposta del presidente, ma in ogni caso occorrerà qualche giorno per un'ulteriore consultazione ai fini della presentazione di modifiche al testo.

Le osservazioni dell'onorevole Martino dovrebbero farci riflettere sul fatto che siamo parte di una Comunità, concorriamo alla formulazione di certe norme e quindi dobbiamo accettarle anche di fronte a decisioni che possono essere, qualche volta, a noi non gradite e non favorevoli, salvo poi ad approntare degli strumenti, nell'ambito interno, per ripianare la situazione.

In questo momento, però, non possiamo operare scelte diverse rispetto alla proposta del presidente; mi dichiaro quindi favorevole ad una ipotesi di brevissimo rinvio e mi riservo di riferire in Commissione al massimo entro la prossima settimana.

GIAN CARLO BINELLI. Vorrei rispondere all'onorevole Martino che mi sembra errato ribaltare sulla Commissione delle responsabilità che sono proprie del Governo, il quale non tutela sufficientemente in sede CEE gli interessi del nostro paese; per quanto riguarda il problema al nostro esame, ha dato il suo assenso ad una direttiva e poi ci presenta un disegno di legge, rispetto al quale il nostro gruppo non può che esprimere parere negativo. Durante la discussione abbiamo formulato le nostre osservazioni sul provvedimento, che è di iniziativa governativa e non parlamentare; il Governo avrebbe dovuto raccogliere tali osservazioni per tentare di apportare modifiche che ovviamente non possono più ribaltare la situazione, ma che possono almeno attutire gli effetti ne-

gativi che si avranno sulla produzione dell'aceto di vino.

Il Governo non ha fatto niente di tutto questo, ci ha riportato il disegno di legge modificato solo nel titolo. La materia di cui stiamo trattando è molto delicata, perché sappiamo che siamo di fronte ad un possibile pronunciamento della Corte; occorre quindi una esperienza giuridica notevole per trattarla. Nessuno meglio del Governo, oltre ad averne la responsabilità, possiede anche gli strumenti tecnici per fronteggiare una tale situazione e per prendere gli opportuni provvedimenti. Non si devono ribaltare sulla Commissione responsabilità che della Commissione non sono. In questo momento, sto parlando a nome di tutti i colleghi; se dovessi parlare a titolo personale, sarei forse più esplicito.

Facciamo parte della Comunità, e nessuno vuole mettere in discussione la nostra adesione ad essa per la questione degli agri. Il Governo, però, assume degli impegni e poi sembra che faccia cadere dall'alto il suo intervento; pare quindi che non ci resti altro da fare che recepire delle decisioni di cui altri portano la responsabilità.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Contestiamo in Commissione le decisioni della Commissione, non il testo del Governo!

GIAN CARLO BINELLI. Io contesto ambedue le cose.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non stiamo discutendo se il testo del Governo sia valido oppure se debba essere diverso; stiamo discutendo il merito vero, cioè la decisione della Commissione. Per effetto del Trattato, essa non può essere discussa, ma soltanto recepita dal nostro paese.

GIAN CARLO BINELLI. Qualcuno, a livello comunitario — nella fattispecie il Governo — dovrà pur avere accettato le decisioni per cui ora ci troviamo in questa situazione!

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ne abbiamo accettate anche tante altre!

GIAN CARLO BINELLI. A questo punto, le soluzioni sono due: vedere se è possibile pervenire ad un testo che, quanto meno, attutisca gli effetti che questo disegno di legge avrebbe sulla produzione di aceto, e allora il rinvio può essere utile; oppure, se il Governo ritiene che non sia possibile fare nulla e che il testo che ha sottoposto al nostro esame sia il massimo possibile, è preferibile che la Commissione si pronunci ed eventualmente respinga il provvedimento.

FRANCESCO BRUNI. Poiché l'Italia ha già avuto una condanna da parte della Corte di giustizia, ritengo che non sia una materia trattabile all'interno della Commissione o del Consiglio dei ministri. Questa sentenza non avviene sulla base di una direttiva comunitaria, ma sulla base degli articoli 30 e seguenti del Trattato, il quale è stato recepito nel momento dell'adesione alla CEE, con tutti gli accordi connessi, da parte del Parlamento italiano. Non si tratta qui di un problema di maggioranza o minoranza e non si tratta neanche di un problema trattabile sotto l'aspetto giuridico, in quanto siamo stati deferiti alla Corte e questa ci ha condannati. Non vi è una responsabilità specifica del Governo, visto l'obbligo di adeguarsi alla sentenza della Corte di giustizia; abbiamo, infatti, accettato di essere parte sostanziale della Comunità, quindi ne dobbiamo sopportare tutte le conseguenze.

A mio avviso sarebbe utile approfondire se la sentenza della Corte di giustizia della CEE riguardi la legge n. 527 del 1982 nel suo complesso o soltanto alcune norme di essa. Dalla lettura della relazione sembrerebbe che la sentenza limiti la riserva della denominazione di aceto al solo aceto di vino; credo però che la sentenza riguardi anche altri aspetti, quali la commercializzazione degli aceti di origine agricola, la disciplina dei contrassegni e così via.

Sono del parere che un approfondimento specifico di questi temi ci consentirà di stabilire fino a che punto la sentenza della CEE ci obbliga ad apportare le correzioni normative previste nel disegno di legge al nostro esame. Mi domando inoltre per quale arcano motivo non si deve utilizzare la dizione « aceto » dal momento che in Italia si indica con essa l'aceto di vino. Ricordo che tempo fa i francesi imposero il divieto di usare il termine « *cognac* », in quanto esso si riferiva ad un prodotto specifico di una zona della Francia; poiché questo discorso appare giusto dal punto di vista comunitario, credo sia parimenti giusto approfondire la questione della restrizione in Italia del termine « aceto » al solo aceto di vino.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole Bruni, vorrei far presente che la sua richiesta rispecchia lo spirito della mia proposta. Si può vedere se, nel rispetto della sentenza della CEE, sia possibile studiare un prolungamento del periodo nel quale è ancora lecito l'uso della denominazione « aceto », in modo da attutire alcune ripercussioni negative che questo regolamento comporterà per l'economia del nostro paese, sia pure per un comparto limitato. Non va, inoltre, dimenticato che occorre al più presto varare un provvedimento sull'aceto balsamico, che viene sollecitato un po' da tutti.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima settimana.

Rinvio della discussione della proposta di legge Zuech ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (Approvata dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (716-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zuech, Mora, Andreoni, Bambi, Bruni, Sangalli, Silvestri, Meneghetti, Pellizzari, Zambon, Bianchi, Rinaldi, Saretta, Righi, Corsi e Comis: « Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 26 settembre 1984 e modificata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 maggio 1985.

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio, la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO